



Comune  
Cilavegna



Comune  
Castello  
d'Agogna



Comune  
Ceretto



Comune  
Cernago



Comune  
Gravellona  
Lomellina



Comune  
Parona



Comune  
Sant'Angelo  
Lomellina



Comune  
Velezzo  
Lomellina

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LOMELLINA**

**Centrale Unica di Committenza LOMELLINA**

**Largo Marconi n. 3 - 27024 CILAVEGNA**

**Codice Fiscale Amministrazione: CFAVCP-000105B      Codice AUSA: 0000550594**

### **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA MEDIANTE SMALTIMENTO/RECUPERO DEI MATERIALI STOCCATI IN AREA "EX COTONIFICIO RONDO" IN COMUNE DI CILAVEGNA (PAVIA)**

#### VERBALE N. 6

L'anno **duemilasedici** addì **quattordici** del mese di **luglio** (14.07.2016) alle ore 10.00 nella sala Giunta del Palazzo Comunale il R.U.P. – Comm. P.L. Luciano LEGNAZZI, con verbalizzante l'Assistente Amministrativo Chiara Pegoraro – Istruttore Amministrativo – del Comune di Cilavegna, continua nell'esame delle istanze di partecipazione pervenute.

Il R.U.P. visti:

- la busta prot. 5117 del 7.07.2016, di cui al verbale n. 4 del 12.07.2016
- la PEC inviata in data 12.07.2016 – prot. 5290, di attivazione dei soccorsi istruttori;
- la risposta del 13.07.2016 – prot. 5338

dispone quanto segue:

- 1) con riferimento al soccorso istruttorio attivato congiuntamente alla costituenda ATI, si precisa che in ogni caso il bando di gara costituisce lex specialis della procedura di gara medesima. Conseguentemente il punto VI.2) – 4) deve essere rispettato. Ciò non toglie comunque che la stazione appaltante possa autonomamente procedere a verificare i requisiti professionali dei concorrenti con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed è così facendo che si è rilevato come le singole iscrizioni delle due ditte di cui alla busta prot. 5117 del 7.07.2016 siano sostanzialmente diverse, e, come tali, impossibilitate a gestire una RTI orizzontale.

Premesso quanto sopra e posto che la predetta condizione del bando di gara era finalizzata a tale scopo, cioè all'individuare, dal punto di vista del requisito professionale richiesto, "che possa fare che cosa", il soccorso istruttorio in tal senso è da intendersi annullato.

- 2) con riferimento al soccorso istruttorio riferito ai codici CER della Mandataria, si precisa che l'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 così testualmente recita:

*"9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché*

*siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."*

Posto quanto sopra, si ritiene che la documentazione mancante costituisca indubbiamente elemento essenziale al fine della verifica dei requisiti tecnico e professionale dell'impresa Mandataria, in quanto è da lì che la stazione appaltante viene messa in condizione di verificare quanto segue:

- a) esatta indicazione contratto di punta;
  - b) indicazione codici CER abbinati al contratto di punta ed in analogia, così come previsto dal bando di gara;
  - c) corretto conferimento dei rifiuti abbinati ai predetti codici CER in impianti autorizzati;
- tutto ciò premesso, ed anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI del 23.07.2008 n. 365, la quale riconosce che *"L'amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara d'appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti per consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, specie se destinata a predeterminare, in linea di fatto, il ventaglio dei possibili partecipanti. L'amministrazione appaltante, invero, nel bando di gara può autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito."*

è respinta ogni altra ed ulteriore eccezione e si conferma l'attivazione del soccorso istruttorio per quanto espressamente previsto al punto III.1.3 - 3 del bando di gara.

A tal fine, a pena di esclusione dalla gara, la ditta Mandataria dovrà produrre la documentazione mancante, nonché la ricevuta di pagamento mediante bonifico bancario, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 15.07.2016, il tutto a mezzo PEC.

Il R.U.P. alle ore 10.30 chiude i lavori rinviando la continuazione alle ore 12.30 della data odierna per la verifica dell'eventuale documentazione pervenuta a seguito di attivazione di soccorsi istruttori.

IL R.U.P.  
Comm. P.L. Luciano LEGNAZZI

Il verbalizzante  
Chiara PEGORARO

*Copia dell'originale.*

*Tutte le firme autografe sono sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.39/1993.*

*L'originale è depositato presso l'Ufficio Comune C.U.C. – Comune di Cilavegna*